

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (4005).	216	Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (4008).	223
PRESIDENTE	216, 217	PRESIDENTE	223
MARTINO EDOARDO, <i>Relatore</i>	216	RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	223
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	217	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (4006)	221	Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B. I. T). (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (4035).	223
PRESIDENTE	221	PRESIDENTE	223, 224
BRUSASCA, <i>Relatore</i>	221	MONTINI, <i>Relatore</i>	224
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	221	RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	224
Contributo per il 1959 alla Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East — U. N. R. W. A.). (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (4007)	221	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	221, 222, 223	PRESIDENTE :	224
SPADOLA, <i>Relatore</i>	221		
MONTINI	222		
DE MARSANICH	222		
BARTESAGHI	222		
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	222		

La seduta comincia alle 10.

VECCHIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (4005).

L'onorevole Martino Edoardo ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi permetto di sottolineare, avanti di cominciare la breve esposizione su questo provvedimento, la grande urgenza e la lunghissima attesa del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero; e ciò deriva dalle ragioni che sono a noi tutti note e di cui dà ampiamente conto la relazione ministeriale che accompagnò, a suo tempo, la presentazione di questo disegno di legge, oggi al nostro esame.

Infatti, l'istituzione dei coefficienti, introdotta a seguito della soppressione dei gradi nei quali era articolata la carriera dei docenti, ha posto il problema della revisione della legge concernente il trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero.

Questo trattamento era stabilito, prima, in relazione ai gradi, talché, scomparso il vecchio ordinamento, la legge predetta è diventata uno strumento inutilizzabile; di qui la necessità di predisporre un nuovo testo legislativo.

Per la determinazione dell'assegno di sede è stato scartato il criterio di sostituire ai vecchi gradi i nuovi coefficienti in quanto essi possono subire delle modifiche.

Non è apparso opportuno far dipendere da criteri validi per l'interno la retribuzione dei docenti all'estero, ai quali possono essere affidati, indipendentemente dall'anzianità di servizio, compiti di varia responsabilità. È stato, quindi, giustamente, adottato il criterio dell'importanza e della rappresentatività delle funzioni, giudicando equo che un docente, il quale, per le mansioni che gli sono state affidate, è tenuto a vivere a stretto e continuo contatto con l'ambiente straniero, abbia un trattamento superiore a quello di chi limita la sua attività allo svolgimento delle lezioni e ciò indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Il presente disegno di legge tende, perciò, a realizzare questo trattamento; in base ad

esso un docente all'estero percepisce lo stipendio secondo il coefficiente che gli è attribuito nei ruoli di appartenenza in base all'anzianità di servizio ed un assegno di sede secondo le specifiche funzioni che egli esercita all'estero.

Stabilendo, poi, il disegno di legge il principio di retribuire il docente all'estero secondo le funzioni svolte, indipendentemente da gradi e coefficienti, appare facile prevenire, salva la situazione di famiglia, la spesa occorrente; e conoscendo preventivamente la spesa sarà possibile destinare all'estero il numero di insegnanti effettivamente consentito dagli stanziamenti di bilancio, senza che la scelta di qualche docente di grado più elevato renda necessario ridurre il numero complessivo di detti insegnanti.

Inoltre, con la cessazione dell'assegno a chi ha prestato servizio per otto anni nella stessa circoscrizione consolare, si prevede vengano realizzate sensibili economie. Una ulteriore economia è rappresentata dalla non corresponsione dell'assegno di sede al personale coniugato non capofamiglia, quando il capofamiglia risieda all'estero e svolga un'attività retribuita.

Tali economie consentiranno di elevare notevolmente il numero dei posti di docenti all'estero senza appesantire l'erario con nuovi oneri.

Altre innovazioni che mirano ad una più organica regolamentazione della materia ed al conseguente miglioramento del servizio, sono:

a) la durata del congedo ordinario fissata in 30 giorni, per tutti i docenti, oltre a 5 giorni per il viaggio, a condizione che tale congedo coincida con le vacanze estive;

b) la concessione al personale non di ruolo, eccezionalmente inviato dall'Italia, dello stesso assegno spettante al personale di ruolo a parità di funzioni esclusa beninteso, la corresponsione delle competenze metropolitane;

c) la possibilità di assumere come incaricati locali, elementi non insegnanti, indispensabili per il funzionamento di alcune scuole;

d) l'aumento da 15 a 20 dei funzionari o docenti che possono essere comandati presso il Ministero degli affari esteri per amministrare le istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

e) la disciplina, in maniera organica, del trattamento economico del personale docente all'estero.

Questo provvedimento, che è stato ampiamente discusso al Senato con una serie di interventi e di argomentazioni, che sarà forse necessario riprendere anche durante la nostra discussione, è stato, infine, approvato da quel ramo del Parlamento.

Concludendo, richiamo nuovamente l'attenzione della Commissione sulla urgenza assoluta dell'approvazione del disegno di legge, che noi tutti sappiamo quanto sia atteso dal personale addetto alle istituzioni culturali all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero anch'io ricordare le ragioni di urgenza, già sottolineate dall'onorevole Relatore (che, peraltro, ringrazio per la sua chiarezza), di questo disegno di legge, che è stato oggetto di una lunghissima discussione in sede di Commissione affari esteri del Senato. Il Governo ha tenuto conto degli emendamenti presentati dai diversi gruppi, e il disegno è stato approvato con voto unanime.

Mi auguro, quindi, che il provvedimento possa oggi essere votato nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio previsto per l'interno, in relazione al coefficiente attribuito, salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.

(E approvato).

ART. 2.

I contingenti numerici del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro.

(E approvato).

ART. 3.

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, lettera b), sono costituiti:

a) dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di ambasciatore o di Ministro o di Console Generale a norma dell'articolo 3 lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore o il Ministro o il Console Generale, e qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da assegnare al personale di cui alla presente legge sarà determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sentita la commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(E approvato).

ART. 4.

Gli assegni di cui all'unità tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

a) 100 per cento al personale coniugato capo-famiglia non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

b) 80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge espliciti un'attività lavorativa; al personale coniugato, capo-famiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato; non capo-famiglia.

Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

(E approvato).

ART. 5.

Al personale che a norma degli articoli precedenti non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno.

(È approvato).

ART. 6.

Qualora il personale percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

(È approvato).

ART. 7.

Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(È approvato).

ART. 8.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero fino al giorno di cessazione delle funzioni stesse.

(È approvato).

ART. 9.

L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno ivi compresi i giorni di viaggio al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al rimanente personale di ogni ordine e grado.

L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

(È approvato).

ART. 10.

Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 15 — secondo comma — del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di

sede stabilito dall'articolo 1, lettera b), l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 13 e i rimborsi di cui all'articolo 14.

(È approvato).

ART. 11.

Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, è assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Al personale contemplato nel presente articolo assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui l'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

(È approvato).

ART. 12.

Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalità straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 13.

Al personale di cui alla presente legge spetta, all'atto dell'assunzione di funzioni all'estero, un'indennità di prima sistemazione nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiora-

zioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennità non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.

(*È approvato*).

ART. 14.

Al personale destinato all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1^a classe;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo;

c) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

d) l'indennità supplementare di cui all'articolo 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

I rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzione di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

ART. 15.

Le competenze di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono liquidate in lire italiane.

È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

(*È approvato*).

ART. 16.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 7. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

(*È approvato*).

ART. 17.

Al personale che usufruisca di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

ART. 18.

La classe degli Istituti italiani di cultura, determinata dalla tabella allegata, può essere modificata con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Analogamente il decreto di fondazione di nuovi Istituti italiani di cultura, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, ne determinerà la classe.

Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabilite le sedi in cui il lettore ha l'incarico di svolgere attività culturali extra-accademiche.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 è elevato a 20.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ed ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale indicato nel precedente articolo 1 può tuttavia chiedere che per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli assegni di sede siano determinati in base alla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142.

(*È approvato*).

ALLEGATO

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE DA CORRISPONDERSI AL PERSONALE
ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E
STRANIERE ALL'ESTERO

A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO.

	Base mensile
1. — Preside di Istituto di istruzione secondaria, o docente incaricato della presidenza	L. 145.000
2. — Preside di scuola media isolata, direttore di scuola d'avviamento o tecnica, o docente incaricato della presidenza o' direzione	» 130.000
3. — Professore nelle scuole italiane	» 95.000
4. — Direttore didattico con funzioni ispettive	» 115.000
5. — Direttore didattico.	» 110.000
6. — Maestro incaricato di direzione didattica	» 80.000
7. — Maestro nelle scuole italiane	» 73.000

B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE
E PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE.

8. — Direttore di Istituti Italiani di Cultura di I classe (Atene, Buenos Aires, Colonia, Londra, Madrid, New York, Parigi)	L. 200.000
9. — Direttore di Istituti Italiani di Cultura di II classe (Amburgo, Ankara, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Cairo, Caracas, L'Aja, Marsiglia, Messico, Monaco, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago, Stoccolma, Tokio, Vienna, Zurigo)	» 158.000
10. — Direttore di Istituti Italiani di Cultura di III classe (Addis Abeba, Beirut, Bogotà, Copenaghen, Dublino, Grenoble, Guatemala, Helsinki, Innsbruck, Lagos, Lima, Lisbona, Melbourne, Mogadiscio, Montevideo, Montreal, Strasburgo, Tel Aviv, Tripoli, Tunisi)	» 143.000
11. — Vice direttore di Istituti Italiani di Cultura di I classe	» 135.000
12. — Vice direttore di Istituti Italiani di Cultura di II classe (Amburgo, Bruxelles, Cairo, Caracas, Istanbul, Monaco, Stoccolma, Vienna, Zurigo)	» 120.000
13. — Professore o funzionario di carriera direttiva in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura	» 100.000
14. — Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado, con l'incarico di attività culturali extra-accademiche; professore chiamato a coprire una cattedra presso Università, Istituti superiori, Conservatori stranieri	» 105.000
15. — Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado	» 90.000

Pongo in votazione la tabella.

(È approvata).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (4006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco » (4006).

L'onorevole Brusasca ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRUSASCA, *Relatore*. Questo disegno di legge ha lo scopo di approvare la convenzione, per effetto della quale l'Italia si è impegnata a pagare una quota fissa annua di 1.000 dollari ed una variabile, proporzionata alla produzione, al consumo e al volume degli scambi, per la sua associazione al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. In proposito vi è già un precedente in materia, ed è costituito dall'accordo che concerne lo stagno.

Ricordando l'interesse che il nostro Paese ha per la produzione del piombo e dello zinco (e specialmente per quest'ultima); concludo auspicando che la Commissione approvi questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupé d'étude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonché della quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1 milione per ciascuno degli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, si farà fronte, per l'esercizio 1960-1961, anche in deroga alla legge 27 febbraio

1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione stessa e, per l'esercizio finanziario 1961-62, con riduzione del fondo iscritto nella spesa ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per provvedere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo per il 1959 alla Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo per il 1959 alla Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) ».

L'onorevole Spadola ha facoltà di svolgere la relazione.

SPADOLA, *Relatore*. Il disegno di legge che prevede un contributo di 50 milioni per l'anno 1959 alla Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi è stato approvato dal Senato nella seduta del 18 luglio scorso.

Il nostro paese fin dal 1949, anno in cui venne istituita presso le Nazioni Unite la Agenzia specializzata per gli aiuti ai rifugiati palestinesi, ha aderito, nel quadro della collaborazione mediterranea, alla richiesta di aiuti a favore dei 900 mila arabi, che, a seguito del conflitto arabo-israeliano, dovettero abbandonare la Palestina, e cercare rifugio nei Paesi vicini.

L'Agenzia specializzata, denominata U.N.R.W.A., ha lo scopo di provvedere al sostentamento dei rifugiati, il cui numero, ora, si è accresciuto in seguito all'incremento demografico, e di favorire la loro integrazione nella economia dei paesi che li ospitano.

L'onere finanziario maggiore dell'Agenzia è sostenuto dai paesi occidentali ed in primo luogo dagli Stati Uniti d'America.

Molte difficoltà dovranno essere superate per risolvere il problema dei rifugiati palestinesi, nonostante gli sforzi dei paesi interessati.

Da parte occidentale si è ripetutamente insistito per l'adozione di chiari programmi di sviluppo economico idonei a raggiungere la definitiva sistemazione dei rifugiati nei paesi che li ospitano, pur senza escludere il ritorno, anzi il riassorbimento di una data aliquota di essi da parte di Israele.

A questa opera di umana solidarietà l'Italia ha inizialmente contribuito con notevoli donativi della C.R.I. mentre dal 1952 al 1955 ha contribuito con una erogazione straordinaria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per gli anni che vanno dal 1956 al 1958, con legge n. 1150 del 24 dicembre 1954 è stata autorizzata la concessione di un contributo globale di 75 milioni.

Giova, qui, ricordare che la maggior parte delle somme versate dall'Italia vengono destinate dall'Agenzia stessa per l'acquisto di derrate alimentari, medicinali ed indumenti di produzione italiana.

Gli ampi consensi di tutti gli ambienti internazionali interessati al problema e le favorevoli ripercussioni che i nostri contributi hanno suscitato nei Paesi che ospitano i rifugiati palestinesi nei confronti dell'Italia, dimostrano la opportunità e la necessità di continuare ulteriormente la nostra preparazione.

Per tali motivi mi permetto di sollecitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONTINI. Desidero fare due osservazioni a proposito di questo disegno di legge. La prima tende a mettere in rilievo che il problema dei rifugiati è molto grave anche perché non è risolvibile con i normali sistemi; la seconda tende a sottolineare che la esperienza fatta dopo lunga pratica dagli organi delle Nazioni Unite per l'assistenza ai profughi ha determinato una linea di intervento che non tocca aspetti politici, ma esclusivamente di umanità.

Per questi motivi, dato cioè che si toccano e si affrontano problemi umani, credo sia bene che questo disegno di legge venga approvato.

DE MARSANICH. Premetto che sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge; ma l'onorevole Montini ha fatto esclusivo riferimento al problema uma-

no, mentre a me sembra che anche quello politico sia molto importante.

Desidererei, a tal proposito, sapere dal Ministro degli esteri, e per esso dal Sottosegretario onorevole Russo, se questo problema venga, in qualche modo, considerato nel suo aspetto politico: noi, infatti, con questo contributo continuiamo un'opera di assistenza, ma il problema si incancrenisce e si aggrava con il mantenere in vita questa formula. Desidererei sapere se vi è qualche possibilità di iniziative concordate tra le nazioni interessate per trovare il modo di risolvere tale problema. Non so se il Ministro degli esteri abbia qualche idea in proposito, ed è per questo che mi rimetto alla cortesia dell'onorevole Russo: un milione di profughi arabi alle frontiere di Israele mi sembra, infatti, che costituisca un gravissimo problema sul quale, spesso, si tace ma che non diminuisce per ciò di gravità.

BARTESAGHI. Vorrei soltanto conoscere le ragioni per le quali noi stanziamo questo contributo soltanto per il 1959 ed inoltre se per gli anni successivi questo risulterà maggiore o minore, e perché non lo deliberiamo ormai, dato che siamo già arrivati al 1962, anche per gli anni 1960 e 1961.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio gli onorevoli Montini e Bartesaghi per le osservazioni fatte e per la possibilità che mi offrono di chiarirle.

Effettivamente è in corso da parte del Ministero degli affari esteri un'azione tendente a fare ottenere tale contributo nella stessa misura per il 1960 e 1961. Fino ad oggi, infatti, non è stato risolto con il Ministero del tesoro il problema della copertura; sono stati reperiti i fondi per il 1959 e si è dato, intanto, corso al provvedimento, ma quanto prima mi auguro che si possa ottenere la copertura finanziaria anche per il 1960 e 1961.

È esatta l'osservazione dell'onorevole De Marsanich: questo è un modesto provvedimento che non si propone di risolvere il problema, ma solo agisce sul piano dell'assistenza ai rifugiati.

E devo prendere atto dell'unanimità manifestatasi da tutti i gruppi della Camera, come già precedentemente al Senato. Il problema dei rifugiati arabi è uno dei più gravi, ed il Governo italiano se ne occupa oggi come già nel passato, cercando di convincere le parti a raggiungere un accordo. È un problema su cui non vi è possibilità di una soluzione imposta dall'alto. Vi è stato anche un

tentativo delle Nazioni Unite e già nella scorsa Assemblea fu approvata una mozione con cui si invitavano le parti a riprendere le trattative. Contro questa mozione hanno votato gli Stati arabi che l'hanno giudicata una indebita ingerenza delle Nazioni Unite. Questa mozione però non ha avuto alcun risultato.

Il problema è estremamente grave dal punto di vista politico, morale e sociale.

Dal punto di vista politico, perché l'esistenza di questo numero di persone fuori della loro patria in condizioni di vita molto gravi è elemento di instabilità, e in zona per sua natura molto delicata. Ha anche ripercussioni sulla politica degli stati arabi che ospitano i rifugiati stessi.

Al di là del profilo politico è l'aspetto sociale e morale che provoca, poi, un senso di raccapriccio come si è espresso un rappresentante delle Nazioni Unite che ha visitato questi campi di profughi. Sono persone che vivono da anni senza lavoro ed anche se si provvede a dar loro il sostentamento materiale, questo ozio forzato incide da un punto di vista morale e sociale sulla loro possibilità di azione.

Vivono, inoltre, in paesi a basso tenore di vita, e questo mantenimento determina problemi di confronto con quelli che vivono al di fuori dei campi profughi. Posso assicurare che il Governo italiano, nei limiti delle sue possibilità, che sono modeste in questo campo, come sono modeste quelle di tutte le altre Potenze, seguirà a compiere sforzi in questa materia molto delicata, cercando di trovare formule che consentano di riprendere le trattative, in modo che il problema possa essere avviato ad una soluzione che consolidi la stabilità politica e sociale.

Debbo aggiungere, per essere onesto nei confronti di me stesso e soprattutto della Commissione, che certamente non sono molto ottimista sulle possibilità di una immediata soluzione del problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 (4008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite e al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 » (4008).

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri per una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La V Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere in merito alla copertura di questo disegno di legge. Di fronte al parere — che riduce alla metà l'onere per quel che riguarda il primo esercizio — debbo chiedere alla Commissione di voler rinviare la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) (4035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) » (4035):

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

Prego l'onorevole Montini di sostituirsi al Relatore, momentaneamente assente.

MONTINI. Il disegno di legge al nostro esame ricalca il modello di altri provvedimenti già approvati dalla Commissione. Le istituzioni internazionali, quale il B.I.T., tendono a divenire operatori più diretti di quanto non lo fossero un tempo, quando la loro attività era di promuovere studi generali e con decisioni a livello parapolitico. Man mano che si va avanti, invece, le istituzioni vogliono proporsi determinati fini da raggiungere. Ed ecco perché si è resa necessaria la richiesta di aumento dei fondi, come in questo caso, perché possa consentire la più diretta attività di cui si è parlato, così come vuole lo sviluppo storico degli organismi internazionali.

Propongo, quindi, l'approvazione del disegno di legge, così come ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125.000.000 quale contributo dell'Italia al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 125.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1960-61, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (4005):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco » (4006):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) » (4007):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) » (4035):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Beltrame, Bettioli, Brusasca, Cantalupo, Del Bo, De Marsanich, Jervolino Maria, Martino Edoardo, Montini, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Rossi Maria Maddalena, Scelba, Spadola, Tambroni, Vedovato e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO